

**Testo dell'esposto presentato dal Codiamsa  
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
Mantova  
in data 22 settembre 2005**

Come si può trarre dalle fonti ufficiali (ad esempio il rapporto di febbraio del GRTN, cfr. ALL. 1) o dalla stampa locale, che a sua volta cita tali fonti e riporta ulteriori informazioni e documentazioni fornite dal Comune di Mantova e dalla locale ARPA (cfr. ALL. 2 e 3), la centrale termoelettrica a turbogas Enipower di Mantova ha effettuato il "primo parallelo" con la rete elettrica nazionale (cioè il primo collegamento con essa allo scopo di cederle energia) nel febbraio 2005. Successivamente al "primo parallelo", avvenuto esattamente in data 11 febbraio alle ore 17,40, la centrale ha continuato ad operare intensamente, producendo ampiamente energia elettrica e calore in cogenerazione e immettendo energia sulla rete elettrica nazionale, al punto che vi sono i dati ufficiali relativi alle emissioni dai camini della centrale per tutti i mesi che hanno fatto seguito al febbraio 2005.

Ora, una delle prescrizioni basilari contenute nel decreto autorizzativo di questa centrale (Decreto del Ministro delle attività produttive n. 8 del 24 giugno 2003) stabilisce che «**almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di rafforzare gli strumenti di sorveglianza ambientale [...], la Società [Enipower SpA, N.d.R.] è tenuta a provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'ARPA e dalle autorità locali preposte al controllo, con almeno due stazioni di rilevamento**».

Nell'apparato legislativo italiano, e più specificamente nella sua parte relativa alle centrali produttrici di energia elettrica, il significato dell'espressione "entrata in esercizio" è ben preciso, ben stabilito e inequivocabile.

Come riporta ad esempio l'art. 1, lettera v), della Deliberazione 19 marzo 2002 n. 42 dell'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", (in G.U. n. 79 del 4/4/2002), «data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale della sezione». E affermazioni di identico significato si ritrovano anche in vari altri documenti e deliberazioni della medesima Autorità.

Analogamente, il DM 18 marzo 2002 (del MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE di concerto con il MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO), parlando della riapertura di impianti idroelettrici e geotermoelettrici dopo che in essi siano stati eseguiti dei rifacimenti, ricorda più volte che «la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica».

Nello stesso modo, il DM 11 novembre 1999 (del MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con il MINISTRO DELL'AMBIENTE), parlando di impianti nuovi o modificati che producono energia elettrica utilizzando totalmente o parzialmente fonti rinnovabili, specificava che ai fini del decreto stesso «data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento, rifacimento o riattivazione».

In altre parole, dunque, il decreto autorizzativo della centrale Enipower di Mantova

prescriveva in modo inequivocabile che il “primo parallelo” di tale centrale con la rete elettrica nazionale avvenisse almeno 12 mesi dopo l’installazione di due specifiche stazioni di rilevamento (o centraline) per il monitoraggio dell’aria nel territorio mantovano. Come riporta ad esempio un recente documento dell’ARPA di Mantova, queste due centraline sono entrate in funzione durante il mese di dicembre 2004 (cfr. ALL. 4). Quindi, in base a quanto prescritto dal decreto autorizzativo, la centrale Enipower di Mantova non poteva compiere tale “primo parallelo” prima del dicembre 2005.

L’entrata in esercizio (o “primo parallelo”) dell’11 febbraio 2005 e il successivo funzionamento operativo della centrale violano inequivocabilmente dunque una delle prescrizioni imposte alla Società Enipower dall’autorizzazione ministeriale.

Tale violazione appare costituire reato contravvenzionale punito dall’art. 24, comma 4, del DPR 203/1988 secondo il quale «chi, nell’esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell’autorizzazione [...] è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda sino a lire due milioni», tanto più che la prescrizione violata non costituisce per nulla un adempimento puramente formale ma di rilevante significato ambientale ed igienico-sanitario.

Va ricordato a questo proposito che le due centraline avrebbero dovuto rilevare tutti i dati dell’inquinamento atmosferico durante almeno un anno di funzionamento dei vecchi impianti prima dell’entrata in funzione della centrale e, successivamente, tutti i dati omologhi durante le fasi di avviamento e di prova della stessa ed infine durante il suo funzionamento a regime. L’anticipo di almeno un anno è fondamentale per un’efficace campagna di misure di questo tipo, in quanto un effettivo confronto tra la situazione prima e quella dopo l’entrata in esercizio della centrale deve avvenire tenendo conto delle diversissime condizioni climatiche che si registrano nelle diverse stagioni dell’anno in una località come Mantova: ad esempio, diverse direzioni dei venti; diverse condizioni meteorologiche, con riguardo soprattutto all’insolazione che favorisce la trasformazione degli ossidi di azoto (NOx) in smog fotochimico; diverse condizioni di inversione termica, fenomeno che è assai frequente a Mantova e che potrebbe causare, soprattutto d’inverno, elevate concentrazioni di sostanze inquinanti per l’impedito rimescolamento dell’aria. È dunque evidente che una campagna completa di rilevazione della qualità dell’aria per tutte le succitate situazioni nelle varie condizioni meteorologiche richiede quanto meno 12 mesi di tempo, come appunto prevedeva la prescrizione che risulta non ottemperata.

A sua volta, un efficace confronto tra la situazione prima e quella dopo permette di giungere a diversi dati essenziali per la valutazione dell’attività della centrale. In particolare, serve innanzi tutto a verificare specificamente l’impatto della centrale sulla qualità dell’aria respirata dalla popolazione mantovana, in modo da comprendere il significato di tale centrale dal punto di vista del rispetto dei parametri di legge relativi a tale qualità. Inoltre, tra le altre cose, permette di verificare fino a che punto la centrale comporti effettivamente – come si sostiene ad esempio nello Studio di Impatto Ambientale servito da base per l’autorizzazione ministeriale – un miglioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione precedente alla centrale. Ciò ha un particolare significato non solo per la popolazione ma anche per l’ambiente di Mantova (non si dimentichino ad esempio la Riserva naturale della Vallazza, il Parco del Mincio e i vasti terreni agricoli della zona).

Aggiungasi che dal luglio 2004 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha cominciato a richiedere, nelle istruttorie per l’effettuazione delle Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) per le centrali termoelettriche a turbogas, una serie di complessi dati sulle polveri secondarie sottili e ultrasottili (cfr. ALL. 5). Dati che non erano stati minimamente presi in considerazione nella VIA svoltasi nel 2002 per la centrale Enipower di Mantova. In altre parole, mentre il mondo scientifico e quello politico-amministrativo acquisiscono nuove conoscenze sui pericoli ambientali e sanitari delle centrali a turbogas e inseriscono queste conoscenze nel loro *modus operandi*, per la centrale della Società Enipower non si applicano proprio quelle prescrizioni

che potrebbero contribuire a mettere in evidenza quei pericoli e conseguentemente a fare i passi necessari per riuscire a proteggere da tali pericoli la popolazione e l'ambiente.

\*

A proposito di tutto ciò, ci si permette di segnalare che per una vicenda analoga a quella in esame è stato avviato un procedimento penale e recentemente sequestrato un impianto a Voghera, dove il 3 agosto scorso – come ha riportato ad esempio Giuseppe Spatola sul *Corriere della Sera* del giorno seguente – «gli uomini della Guardia di Finanza [...] hanno messo i sigilli alla centrale e denunciato sei persone, tra cui i dirigenti e i responsabili tecnici dell'impianto, per non aver rispettato le norme ambientali imposte dalle concessioni ministeriali. [...] “I proprietari della centrale – spiega Pietro Lacarbonara, comandante provinciale della Guardia di Finanza – non hanno mai installato le due centraline necessarie per studiare la qualità dell'aria prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto. In queste condizioni, le turbine, operative ormai da dieci mesi, non potevano essere accese”» (cfr. ALL. 6).

Riferimenti ancora più precisi si trovano in un articolo intitolato “Centrale: le motivazioni del sequestro”, apparso il 3 agosto stesso sul giornale telematico *VogheraNews.it*:

«I finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria di Pavia che questa mattina hanno proceduto al Sequestro preventivo della centrale elettrica “Voghera Energia s.p.a.” con sede in Torremenapace, e che con l'ausilio dei tecnici della società elettrica allo spegnimento delle turbine, hanno preso il grave provvedimento, su ordine del tribunale di Voghera, per motivazioni di carattere ambientale.

Il blitz, che ha portato anche a mettere sotto inchiesta sei soggetti “in concorso tra loro e con l'aggravante della continuazione del reato” è stato portato a termine ai sensi dell'“art 24, comma 4 del D.P.R. 203/88 per non avere osservato le prescrizioni dell'autorizzazione ministeriale”.

Le indagini, condotte da alcuni mesi, hanno infatti accertato che le prescrizioni imposte nell'autorizzazione concessa dal Ministero delle Attività produttive, che a sua volta contiene il documento di impatto ambientale per la produzione di energia elettrica, non sono state osservate.

In particolare, tra l'altro, non si è proceduto alla predisposizione di uno studio sul monitoraggio ambientale da effettuarsi a seguito dell'installazione, vicino alla centrale, di due centraline. Tali strumenti avrebbero infatti dovuto analizzare costantemente i dati relativi alle sostanze inquinanti presenti in atmosfera 12 mesi prima dell'inizio della produzione di energia elettrica, termine che non è stato rispettato.

Il raffronto dei dati risultanti in una fase di totale assenza di emissioni con quelli rilevati dopo l'inizio della messa a regime della centrale elettrica, avrebbe consentito di poter monitorare al meglio l'effettivo impatto della centrale sull'ambiente circostante, in considerazione della presenza nelle vicinanze del “Parco delle folaghe”.

La violazione alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione ministeriale è stata confermata anche dagli stessi dirigenti del Ministero delle Attività Produttive all'uopo interpellati.

“L'interruzione della produzione di energia elettrica di Voghera Energia, attuato mediante lo spegnimento delle turbine – fanno sapere le Fiamme Gialle – non avrà alcuna ripercussione sulla popolazione locale.

Infatti – specificano i militari – il gestore della rete nazionale, preventivamente adito, ha fatto sapere che non incombe alcun rischio di black out, poiché la produzione di energia in ambito nazionale è in grado di sopprimere immediatamente a tale deficienza”».

\*

Su un raffronto tra la situazione della centrale Enipower di Mantova e quella della centrale di Voghera Energia, riteniamo necessario sottolineare una serie di aspetti già messi in evidenza in una lettera del Codiamsa (Comitato per la difesa dell'ambiente e della salute di Mantova) apparsa sulla *Gazzetta di Mantova* del 21 agosto scorso. Poiché la lettera è stata

pubblicata con diversi omissis, si riporta qui di seguito un'ampia parte della versione originaria che era stata inviata al giornale:

«A Mantova la situazione sembrerebbe a prima vista un po' migliore per Enipower e per le strutture pubbliche: qui per lo meno le due centraline sono state installate, anche se la centrale è entrata in esercizio 9 mesi prima di quanto aveva stabilito il Ministero con una prescrizione analoga a quella di Voghera [in effetti i mesi di anticipo sono 10, come mostra il recente ALL. 4, datato 26 agosto, che chiarisce che l'effettiva entrata in funzione delle centraline è avvenuta non nel novembre 2004, come molti ritenevano a Mantova, ma nel mese successivo, *N.d.R.*]. In realtà la situazione è, nel suo fondo, identica, e addirittura peggiore se si considera la sua evoluzione.

L'identità nasce dal fatto che l'unica ragione per cui a Mantova sono state installate le due centraline è che l'anno scorso la prescrizione ministeriale che le riguarda è stata posta pubblicamente in evidenza dall'ing. Fabio Benazzi e in seguito da una serie di comitati e associazioni ambientaliste. Una volta che la questione delle centraline ha raggiunto con forza l'opinione pubblica, Enipower non ha più potuto continuare ad ignorarle (come invece aveva fatto fino ad allora).

Se non fosse stato dunque per i movimenti ambientalisti, la situazione di Mantova sarebbe esattamente la stessa di Voghera. Comunque, anche dopo aver installato contro voglia le centraline i vertici di Enipower hanno continuato a voler aggirare la prescrizione: non hanno atteso i 12 mesi necessari per un controllo adeguato dell'aria e hanno avviato il turbogas dopo soli 3 mesi [in effetti i mesi sono solamente 2, *N.d.R.*]. Hanno così mandato deliberatamente a catafascio tutto l'ampio e basilare significato ambientale delle centraline, evidentemente alquanto fastidioso per Enipower.

Per vari motivi però la situazione mantovana è peggiore. Basti osservare che a Voghera i gestori del turbogas hanno messo in esercizio la centrale in modo apertamente noto a tutti, mentre a Mantova lo si è saputo apertamente solo sei mesi dopo l'avvio (vedi "Gazzetta" dell'11/8), e la notizia è emersa solo dietro lo stimolo dei movimenti ambientalisti (cfr. le lettere alla "Gazzetta" del 21/7 e del 10/8). Per di più, a lasciar fare Enipower e a tenere nascosta la notizia hanno collaborato in vari modi le istituzioni locali e diversi altri settori della pubblica amministrazione, che dovrebbero lavorare per i cittadini, non certo per gli interessi privati di Enipower.

E proprio il fatto che una notizia così rilevante per gli abitanti di Mantova e dintorni (al punto che quando la "Gazzetta" ne è venuta a conoscenza l'ha piazzata in testa alla prima pagina con una grande fotografia) sia stata tenuta accuratamente nascosta per un semestre da tutti gli "addetti ai lavori" risulta essere un'implicita conferma dell'illegalità dell'avvio e della notorietà di tale illegalità. Perché, sennò, tacere in modo sistematico a tutti i mantovani quest'avvio, e proprio durante mesi in cui – anche a causa della società costituita da Tea con Enipower e della questione Ecogen – il turbogas è stato costantemente sulla bocca di tutti, a partire proprio dalle istituzioni locali?

Nel caso di Mantova, insomma, le responsabilità decisionali e politiche collegate alla mancata attuazione di quella prescrizione sono state nettamente ancor più consapevoli, più deliberate, più insistite, più diffuse e più architettate che a Voghera».

\*

A questo proposito vale la pena di ricordare che, a dispetto della chiarezza della prescrizione ministeriale in questione, nel giugno 2004 il Comune di Mantova aveva chiesto all'"Ufficio C2 - Mercato elettrico" del Ministero delle Attività Produttive come andasse interpretata tale prescrizione (cfr. ALL. 7). Tale ufficio rispose nel settembre 2004 con un parere del tutto ingiustificabile che alterava completamente l'evidente significato della prescrizione, sostituendo come niente fosse all'espressione "entrata in esercizio", contenuta nel decreto, l'espressione "entrata a regime dell'impianto nella sua configurazione completa" (cfr. ALL. 8). A seguito di questo parere, una serie di comitati locali e associazioni

ambientaliste inviò in modo ufficiale (mediante raccomandata o consegna protocollata) al Ministero, al Comune, a Enipower e ad altri organismi pubblici un'articolata ed esauriente lettera che ristabiliva il corretto significato di quella prescrizione ministeriale e in particolare avvertiva «la Enipower SpA di non procedere all'avviamento della centrale elettrica a turbogas di Mantova e non effettuare il primo parallelo con la rete elettrica», in quanto con tale "primo parallelo" la Società si sarebbe esposta «ad ogni conseguenza penale e civile che potrà derivare da tale azione, del tutto contraria alle prescrizioni, chiarissime ed inequivocabili, dall'art. 2, punto 6, del DM del 24 giugno 2003» (cfr. ALL. 9).

Nonostante questa lettera e a dispetto anche della vasta notorietà data pubblicamente ad essa e ai suoi temi dagli scriventi attraverso la stampa locale, la Società Enipower ha ritenuto di procedere con l'avvio del turbogas senza prendere in minima considerazione la scadenza dei 12 mesi stabilita dal decreto autorizzativo.

Queste ultime vicende mostrano anche come il tentativo di aggirare a Mantova le prescrizioni del decreto in questione abbia ricevuto un aiuto palesemente illegittimo (consapevole o inconsapevole che fosse l'illegittimità di tale aiuto) persino da uno degli uffici del Ministero autore del decreto, e ciò su palese e del tutto ingiustificata "imbeccata" del Comune di Mantova (ingiustificata in quanto nella legislazione italiana non appare esservi alcun dubbio sull'effettivo significato di "entrata in esercizio", nel caso di una centrale elettrica...).

\*

In conclusione, poiché il prescritto anno di attesa tra l'installazione delle centraline e il primo "parallelo" serviva a poter confrontare gli effetti atmosferici di un anno senza turbogas con i corrispondenti effetti dei successivi anni con turbogas, l'effettuazione anticipata del primo "parallelo" e il susseguente funzionamento operativo della centrale hanno inficiato completamente quella necessità di confronto imposta dall'autorizzazione ministeriale. In pratica, per poter effettuare in modo adeguato quel confronto (così come prescritto inequivocabilmente dal decreto autorizzativo), il turbogas andrebbe bloccato per un ulteriore anno.

Aggiungasi infine che, se così fosse, tutti i ricavi derivati in questi mesi da Enipower (e dal suo partner Tea) cedendo energia alla rete elettrica nazionale risulterebbero del tutto illegali in quanto ottenuti durante l'anticipato avvio della centrale senza attendere la prescritta scadenza dei 12 mesi.

\*

Valuti la S.V. se nei fatti suesposti vi siano ipotesi penalmente rilevanti e se, in particolare, sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 24, comma 4, del D.P.R. 203/88 e/o delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 323 o 328 c.p. in capo ad amministratori e/o funzionari pubblici che hanno consentito l'avvio dell'impianto senza attendere la conclusione e la verifica del periodo di monitoraggio prescritto dall'autorizzazione ministeriale.

Si chiede di voler procedere all'adozione di eventuali provvedimenti cautelari con l'urgenza che il caso impone onde evitare che i reati segnalati vengano portati ad ulteriori conseguenze.

In via istruttoria si allegano al presente esposto i documenti citati.

Si chiede di essere informati delle eventuali richieste ex artt. 406, 3° comma, e 408, 2° comma, c.p.p.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Con osservanza